



Comune di San Martino al Tagliamento

Provincia di Pordenone

AREA DEMOGRAFICA - ATTIVITA' RICREATIVE - COMMERCIO

Proposta nr. 232 Del 09/08/2021

DETERMINAZIONE NR. 226 DEL 09/08/2021

OGGETTO: PROGETTO BORSE DI LAVORO PER SOGGETTI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A CAUSA DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 6 del 21.12.2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29.12.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali per l'anno 2021/2023;

RICHIAMATO l'art. 12 del Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 118 del 17/12/2020 con la quale viene apportata una variazione al bilancio 2020/2022 prevedendo che, dell'importo concesso di cui al punto precedente, la somma di euro € 4.982,31 sia stanziata per il sostegno socio-economico dei nuclei bisognosi attraverso l'istituzione di borse lavoro o similari a favore di cittadini del Comune che in base a criteri stabiliti da apposito bando vertano in situazione di difficoltà economiche e sociale a causa dell'emergenza Covid 19;

VISTE:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

VISTA la deliberazione giunta n. 129 del 29/12/2020 con la quale viene stabilito di avviare un progetto sperimentale per l'impiego di soggetti residenti in Comune di San Martino al Tagliamento che versano in condizioni di necessità, mediante l'instaurazione di un rapporto di borsa di lavoro;

VISTA la determinazione n. 386 del 31/12/2020 con la quale viene impegnata la spesa di € 4.982,31 a dato avvio al procedimento amministrativo;

VISTA la determinazione n. 38 del 29/01/2021 con la quale viene approvato il bando in argomento ed il relativo modello di domanda;

RILEVATO che il termine di presentazione delle domande veniva fissato nel 26/02/2021;

CONSIDERATO che alla data di scadenza dei termini le domande regolarmente acquisite al protocollo dell'Ente risultano in numero di 12

RICHIAMATA la determinazione n. 123 del 05/05/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria degli ammessi a seguito dell'esito positivo dell'attività istruttoria;

RICHIAMATO L'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) che ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.

CONSIDERATO che il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis citato, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

CONSIDERATO che le Pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, del citato articolo 54-bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

DATO ATTO che dalla valutazione delle domande si rileva, in alcuni casi, la non preminenza dell'aspetto assistenziale della misura che tuttavia resta specificamente connessa ad una situazione di difficoltà lavorativa, economica e sociale connessa all'emergenza COVID-19 ed alle implicazioni di questa nelle possibilità di soggetti fragili di trovare le necessarie risorse per soddisfare i propri bisogni primari;

RITENUTO pertanto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per formalizzare il rapporto tra il borsista e l'Amministrazione comunale.

RILEVATO che (omissis) risulta in quarta posizione nella graduatoria di merito;

CONSIDERATO che si rende necessario attivare le restanti borse lavoro per far fronte alle attività preliminari e propedeutiche all'apertura del nido d'infanzia "il Colibri"

CONSIDERATO che questi uffici hanno più volte tentato di contattare (omissis) ai recapiti comunicati in sede di domanda di ammissione al beneficio;

RISCONTRATO che in nessun caso è stato possibile reperire l'interessato;

RILEVATO altresì che in data 03/06/2021 è stata spedita una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante servizio di Poste Italiane Spa con cui si chiedeva a (omissis) di contattare il Comune per informazioni relative al progetto in argomento;

RISCONTRATO che in data 13/07/2021 la lettera raccomandata veniva restituita da Poste Italiane Spa al Comune per irreperibilità del destinatario;

CONSIDERATO che l'azione è rivolta a cittadini residenti in Comune di San Martino al Tagliamento considerando la residenza quale luogo ove si esplica la vita sociale di un soggetto;

RICHIAMATO il passaggio dell'art. 4 del Bando in cui si prevede che *In caso di rifiuto o mancata sottoscrizione della convenzione il concorrente sarà considerato rinunciatario.*

DATO ATTO che (omissis) non è contattabile, risulta non più dimorante a San Martino al Tagliamento e non ha fornito indicazioni del nuovo domicilio;

RITENUTO pertanto di considerare (omissis) rinunciatario del beneficio ed escluderlo dalla graduatoria approvata con la determinazione citata;

RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria contattando i primi candidati in posizione utile;

DATO ATTO inoltre che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione con le modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall'art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata "Legge di Manutenzione dell'Ordinamento Regionale 2012" e da ultimo modificato dall'art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;

EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell'ordinamento dall'art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto e sulla base di un tanto determinare l'esclusione di (omissis) dalla graduatoria del progetto borse lavoro approvata con determinazione n. 123 del 05/05/2021
2. Di procedere allo scorrimento di detta graduatoria al fine di avviare celermente una nuova prestazione di lavoro occasionale;
3. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione con le modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall'art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata "Legge di Manutenzione dell'Ordinamento Regionale 2012" e da ultimo modificato dall'art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus),

nella parte in cui prevede che le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;

4. Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell'ordinamento dall'art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Marco Del Negro